

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 23 marzo 2015)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge:

- N. 470** a iniziativa iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 febbraio 2015
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ESERCITATE
DALLE PROVINCE
- N. 252** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 4 ottobre 2012
RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 470

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 23 marzo 2015)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 marzo 2015 esaminato il testo della proposta di legge n. 470 (testo base) avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", abbinata alla proposta di legge n. 252, già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 17 marzo 2015

esprime parere favorevole

con la raccomandazione a modificare l'articolo 5 sostituendo le parole: "con le risorse allocate" con le parole: "nei limiti delle risorse allocate".

La Commissione inoltre invita la Commissione referente ad individuare idonee soluzioni volte a salvaguardare la professionalità acquisita dal personale provinciale comandato presso il Consiglio regionale, prevedendo adeguate modalità per il trasferimento del suddetto personale.

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 23 marzo 2015)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 470 (testo base) avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", abbinata alla proposta di legge n. 252, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Liana Serrani nella seduta n. 13 del 23 marzo 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- 1) all'allegato A previsto dal comma 1 dell'articolo 2, relativamente alle funzioni in materia di "Edilizia pubblica", "alla l.r. 10/1999: art. 39" sono aggiunti: "commi 1, lettere a), b), c), d), e), g) ed h) e 2";
- 2) al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "della legge 56/2014" sono inserite le seguenti: "il Consiglio delle autonomie locali";
- 3) al comma 1 dell'articolo 5, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "anche al fine di garantire il cofinanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge sino alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni medesime da parte della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.";
- 4) al comma 2 dell'articolo 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia in corso al momento del trasferimento e che, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), era adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, ovvero, infine, adibito almeno dal 1° gennaio 2014 allo svolgimento delle medesime funzioni in sostituzione del personale istituzionalmente preposto.";
- 5) la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: "b): proposte di atti relativi al riordino, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 bis e in coerenza con le disposizioni vigenti a livello nazionale ed europeo, delle funzioni non fondamentali relative alla polizia provinciale, ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, e alle politiche comunitarie, ivi compresa la disciplina del trasferimento del personale comunque adibito dalle Province allo svolgimento delle predette funzioni";
- 6) dopo la lettera m) del comma 60 dell'articolo 7 è inserita la seguente: "m bis) l'articolo 13, comma 5, della l.r. 22/2011;".

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 20 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 470 (testo base) avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", abbinata alla proposta di legge n. 252," nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Nevio Lavagnoli e Marco Manzotti nella seduta n. 50 del 20 marzo 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) si ritiene che gli aspetti finanziari, connessi sia al riordino delle funzioni che all'attività futura delle Province, rimangano del tutto aperti e problematici. Infatti, i pesanti tagli ai trasferimenti alle Regioni ed agli enti locali, condizionano pesantemente le scelte che si stanno adottando, motivate molto spesso più da ragioni di ordine finanziario che di funzionalità operativa. Tutto ciò renderà ancora più difficile garantire alla popolazione gli attuali livelli dei servizi;
 - b) si ritiene che la separazione fra politiche del lavoro e della formazione professionale, pur introdotta da disposizioni nazionali, rappresenti un elemento problematico per garantire una necessaria gestione integrata di queste politiche. È pertanto auspicabile che si determinino le condizioni per una loro ricomposizione;
 - c) si valuta positivamente l'inserimento del CREL fra i soggetti da consultare in merito alle deliberazioni relative al trasferimento delle funzioni;
 - d) si rileva l'esigenza di un riordino generale e più razionale delle funzioni amministrative che tenga assieme la definizione del ruolo delle Regioni, delle Aree Vaste e dei Comuni, singoli e associati, evidenziando gli innumerevoli problemi determinati da una legislazione nazionale non organica e da provvedimenti non coordinati fra di loro;
 - e) si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale, entro la fine della legislatura, del programma di riordino territoriale di cui all'art.22 della LR 18/08, come da DGR n. 773 del 30.6.14, disciplinando con tale atto le "Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee";
 - f) si raccomanda di ricomprendere tra il personale da trasferire alla Regione anche quello impegnato nelle politiche comunitarie, considerando che tale funzione è esercitata dalla Regione stessa;
 - g) si invita a valutare le seguenti proposte emendative:
 - 1) all'allegato A previsto dal comma 1 dell'articolo 2: relativamente alle funzioni in materia di "Servizi sociali" è aggiunto il seguente riferimento legislativo: "- l.r. 18/1996, articoli 1 quater e 1 quinquies"; relativamente alle funzioni in materia di "Agricoltura" alla l.r. 24/1998, articolo 7, comma 2, sono inserite le lettere a) e c);
 - 2) al comma 2 bis dell'articolo 2 le parole: "dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

- 3) al comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole: “tempo indeterminato” la parola “e” è sostituita da “,” e dopo le parole: “a tempo determinato”, sono inserite le seguenti parole: “e il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”;
- 4) alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 6 dopo le parole “Polizia provinciale” la parola “e” è sostituita dalla seguenti: “dando comunque continuità agli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2014 nonché in materia di”.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto: pdl 470**Art. 1**
(Oggetto)

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Art. 2
(Funzioni trasferite)

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.

Art. 3
(Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentito l'osservatorio regionale di cui all'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

Identico

Art. 2
(Funzioni trasferite)

1. *Identico*

2. *Identico*

2 bis. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale.

Art. 3
(Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate **connesse** alle funzioni oggetto di conferimento.

1 bis. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentito l'osservatorio regionale di cui all'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 **sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consi-**

3. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1.

Art. 4

(Modalità di trasferimento del personale)

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione confluisce in un'apposita dotazione organica provvisoria.

2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

3. Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.

4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere a un'ulteriore riorganizzazione con applicazione delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

glio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

3. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, **stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1**, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione ~~stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1~~ **da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.**

Art. 4

(Modalità di trasferimento del personale)

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ~~confluisce~~ **è inserito** in un'apposita dotazione organica provvisoria **fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.**

2. *Identico*

3. *Identico*

4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale **dalle Province**, la Regione ~~può procedere a un'ulteriore riorganizzazione con applicazione~~ **procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo** delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le somme occorrenti all'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni di cui all'allegato A sono determinate annualmente nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

3. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6*(Norme transitorie e finali)*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale dipendente a tempo determinato assunto per lo svolgimento in via esclusiva della funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 3, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse correlate alle funzioni di cui all'allegato A.

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della leg-

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'anno 2015, a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.

2. Per le annualità successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

Art. 6*(Norme transitorie e finali)*

1. *Identico*

2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale dipendente a tempo determinato ~~assunto per lo svolgimento~~ **adibito** in via esclusiva **o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima** funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 3, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse ~~correlate~~ **connesse** alle funzioni di cui all'allegato A.

4. *Identico*

ge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

5. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.

6. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di

4 bis. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e garantire la migliore funzionalità delle strutture assembleari, il personale delle Province in regime di comando alla data di entrata in vigore di questa legge presso il Consiglio regionale, interessato dai processi di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, è prioritariamente stabilizzato nei limiti della capacità assunzionale di cui al citato comma 424, come individuata nel piano del fabbisogno assunzionale per gli anni 2015/2016.

4 ter. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2 bis, e nell'articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

4 quater. I procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.

5. *Identico*

5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

- a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;
- b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali in materia di polizia provinciale e mercato del lavoro.

6. *Identico*

cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

7. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

8. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

Art. 7

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla parola: “regionale”.

4. Al comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell'ente delegato” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale”.

5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”.

6. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 21/1992 le parole: “La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”.

7. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

“3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalla Regione nel piano regionale, articolato per ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5, e adottato sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”

7. *Identico*

8. *Identico*

Art. 7

(Modifiche e abrogazioni)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. Al comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell'ente delegato. **Il regolamento**” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale. **La deliberazione**”.

5. *Identico*

6. *Identico*

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del

8. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/1995 le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.

9. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995, dopo la parola: "provinciali" sono inserite le seguenti parole: "compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale,".

10. L'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:

- a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
- b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
- f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

11. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: "dalle Province," sono soppresse.

Consiglio delle autonomie locali."

8. *Identico*

8 bis. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "(Ambiti provinciali)".

9. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995, dopo la parola: "provinciali" sono inserite le seguenti parole: "compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale," **le parole "I piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale".**

9 bis. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995 la parola: "provinciale" è sostituita con la parola: "regionale".

10. *Identico*

11. *Identico*

12. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: "dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale," sono sostituite dalle parole: "del piano faunistico-venatorio regionale".

13. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della l.r. 7/1995 la parola "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".

14. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 le parole: "delle amministrazioni provinciali," sono soppresse.

15. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: "b) pubblicazione per estratto nel BUR;"

16. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole: "della Provincia e" e le parole: "sia della Provincia che" sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: "Provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".

18. Al comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 le parole: "e delle Province" sono soppresse.

19. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 le parole: "Il presidente della provincia" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale".

20. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: "provinciale" è soppressa.

21. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: "e li comunica alla Regione" sono soppresse.

22. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: "alla Provincia e" e le parole: "provinciale o" sono soppresse.

23. Al comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 le parole: "e alla provincia," sono soppresse.

24. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 la parola: "sentiti" è sostituita dalla parola: "sentito" e le parole: "e la provincia interessata" sono soppresse.

25. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".

26. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: "delle Province" sono soppresse.

27. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 27

12. *Identico*

13. *Identico*

14. *Identico*

15. *Identico*

16. *Identico*

17. *Identico*

18. *Identico*

19. *Identico*

20. *Identico*

21. *Identico*

22. *Identico*

23. *Identico*

24. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata" sono sostituite dalle parole: "sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

24 bis. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC".

24 ter. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: " , secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale".

25. *Identico*

26. *Identico*

27. *Identico*

bis della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

28. Al comma 6 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

29. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

30. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

31. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: “, alle Comunità montane e alle Province” sono sostituite dalle parole: “e alle Unioni montane”.

32. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse.

33. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 45/1998 le parole: “dalla Provincia” sono soppresse.

34. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

35. Al comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province e i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

36. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21

28. *Identico*

29. *Identico*

30. *Identico*

30 bis. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;”.

30 ter. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole “50 per cento alle Province e” sono sostituite dalle parole: “45 per cento”.

30 quater. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative e in particolare determina l'eventuale quota del Fondo sociale europeo da assegnare alle Province per le funzioni esercitate in materia di mercato del lavoro connesse alle funzioni di cui alla presente legge.”.

31. *Identico*

32. *Identico*

33. *Soppresso*

34. *Identico*

35. *Soppresso*

36. *Identico*

della l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

37. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: “, le Province” e le parole: “, delle Province”.

38. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 45/1998 le parole: “le Province, i Comuni e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione”.

39. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “ il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”.

40. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1999 le parole: “e le Province” sono soppresse.

41. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le parole: “le Comunità montane e le Province interessate,” sono soppresse.

42. L'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

43. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2003 le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.

44. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “all'azienda sanitaria locale com-

37. *Identico*

38. *Identico*

39. *Identico*

40. *Identico*

41. *Identico*

42. *Identico*

43. *Identico*

44. *Identico*

petente per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.

45. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “la Provincia, su proposta dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio,” sono sostituite dalle parole: “l’ASUR”.

46. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

47. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

48. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “alla Provincia e” sono soppresse.

49. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse.

50. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 le parole: “, le Province” sono soppresse.

51. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: “e alle Province” sono soppresse.

52. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalla parola: “sentito”.

53. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

54. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: “, previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse.

55. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono

45. Identico

46. Identico

47. Identico

47 bis. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “le Province approvano” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale approva”.

48. Identico

49. Identico

50. Identico

51. Identico

52. Identico

53. Identico

54. Identico

55. Identico

sostituite dalle parole: “alla Regione”.

56. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: “le Province,” sono soppresse.

57. Al comma 2 bis dell'articolo 23 della l.r. 4/2010 le parole: “e dalle Province” sono soppresse.

58. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse.

59. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse .

60. Sono abrogati:

- a) l'articolo 6; l'articolo 7, comma 1, lettera h); l'articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990;
- b) i commi 3 e 6 dell'articolo 2; i commi 5 e 6 dell'articolo 3; i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6; la lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 bis; la lettera b) del comma 2 dell'articolo 11; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 37; la lettera b) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 7/1995;

56. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: “le Province,” **“in collegamento con le Province,”** sono soppresse.

57. Identico

57 bis. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” è sostituito dal seguente:

“5. L'Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l'aggiornamento delle aree di rischio.”.

57 ter. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), le parole: “, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo),” sono soppresse.

57 quater. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012, le parole: “in qualità di Autorità idraulica” sono soppresse.

58. Identico

59. Identico

60. Sono abrogati:

- a) *identica*
- b) **l'articolo 2, commi 3 e 6; l'articolo 3, commi 3, 5 e 6; l'articolo 6; l'articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l'articolo 11, comma 2, lettera b); l'articolo 18, comma 2, lettera a); l'articolo 37, comma 2, lettera a); l'articolo 41, comma 3, lettera b); l'articolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. 7/1995;**

- c) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);
- d) l'articolo 15, comma 2, della l.r. 45/1998;

- e) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999;
- f) l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 16, comma 2; l'articolo 20 della l.r. 13/1999;
- g) l'articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);
- h) l'articolo 12, comma 3; l'articolo 13 della l.r. 32/2001;
- i) l'articolo 7, comma 3; l'articolo 8; l'articolo 23, comma 2; l'articolo 31 della l.r. 11/2003;

- l) l'articolo 4; l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- m) l'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l'articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010;
- n) l'articolo 3, comma 1; l'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);
- o) l'articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

b bis) l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2; l'articolo 3; l'articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l'articolo 5; l'articolo 6; l'articolo 7; l'articolo 8; l'articolo 9; l'articolo 10 della l.r. 2/1996;

c) *identica*

d) l'articolo 8, comma 3; l'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l'articolo 15, comma 2; l'articolo 20 bis della l.r. 45/1998;

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

i bis) l'articolo 7, comma 3, della l.r. 36/2005;

l) *identica*

m) *identica*

n) *identica*

o) *identica*

60 bis. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

Identico

Allegato A
(Soppresso)

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, comma 2; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.

Protezione civile	I.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - I.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52; - I.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art.15; art.16, comma 1.
Caccia	<ul style="list-style-type: none"> - I.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5 e 6; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1 e 6; art. 25, commi 2, 2 bis e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1 e 3; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6; - I.r. 10/1999 : art. 44; - I.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).

Pesca nelle acque interne	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 24/1998: art. 13, comma 2, lettera c);- l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1.
Servizi sociali	l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29.
Farmacie	l.r. 10/1999: art. 65, comma 2.
Artigianato	l.r. 17/2007 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.

Allegato A
(Sostituito dalla Commissione)

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.
Protezione civile	l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52;- l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1;

	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art.2, commi 1, 6 e 7.
Caccia	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8 ; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6; - l.r. 10/1999 : art. 44; - l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).
Pesca nelle acque interne	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c); - l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1; - l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29; - l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5; - l.r. 13/2009 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.

Artigianato	l.r. 17/2007 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o) e 3; - l.r. 17/2001 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati): art.1 ; - l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies.; - l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art.3; - l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.
Edilizia pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2; - l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art . 3.

Proposta di legge n. 252
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 4 ottobre 2012

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge riordina le funzioni amministrative esercitate dalle Province nelle materie indicate ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali dalla legislazione statale.

Art. 2
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge, oltre alle funzioni amministrative proprie e a quelle conferite dalle leggi dello Stato, le funzioni amministrative di coordinamento e di indirizzo delle attività dei Comuni. In particolare le Province:

- a) esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale di Area vasta provinciale, laddove non sia diversamente previsto dalla legge;
- b) promuovono e coordinano le attività dei Comuni compresi nel proprio territorio sulla base dei programmi da esse predisposti;
- c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda, le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) promuovono il coordinamento dell'attività di programmazione dei Comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso.

Art. 3
(Conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge non comprese tra le funzioni indicate all'articolo 2.

2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione as-

sembrare e il Consiglio delle autonomie locali, sono specificamente individuate le funzioni amministrative indicate all'articolo 2.

Art. 4

(Strutture e personale)

1. Contestualmente all'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede alla puntuale individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni indicate dal citato regolamento.

Art. 5

(Decorrenza del conferimento)

1. Il conferimento delle funzioni disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Provincia, dei beni e delle risorse umane, organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2012.